

**Sulle tempistiche e le competenze nel caso dei controlli di veridicità
nonché sulle conseguenze sul piano penale e amministrativo**

Nelle more di una procedura concorsuale a tempo determinato, in occasione della seduta di valutazione dei titoli prodotti dai candidati, la commissione giudicatrice ha rilevato che uno di questi ha indicato nel proprio curriculum alcune esperienze professionali per le quali, ad avviso della commissione stessa, sorge un ragionevole dubbio di non veridicità.

L'art. xxx del bando, rubricato "Contenuto della domanda", è esplicito nel disporre che il candidato deve allegare il curriculum formativo e professionale. Inoltre, a norma dell'art. xxx, tra i titoli oggetto di valutazione vi è l'esperienza professionale in ambito universitario in attività attinenti al (... omissis...) esperienza che non può non desumersi che dal CV.

È ancora da premettere che il CV contiene informazioni oggetto sia di dichiarazione sostitutiva di certificazione (es. titolo di studio) ex art. 46 DPR 445/2000, sia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (es. esperienza professionale) ex art. 47 DPR 445/2000.

L'applicativo informatico in uso all'Ateneo (PICA) è strutturato con modalità rispondenti alle disposizioni regolamentari di cui al DPR 445/2000 e prevede la spunta (obbligatoria ai fini dell'invio della domanda e degli allegati) di una dichiarazione di responsabilità - che viene ricompresa nel file finale generato ai fini della firma - e che reca il seguente testo:

Il firmatario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo e s.m.i., attesta la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e nel curriculum vitae; il firmatario dichiara inoltre che i documenti e le eventuali pubblicazioni allegati sono conformi all'originale e che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla

normativa vigente in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico.

L'art. 71 co. 1 DPR 445/2000 dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

La disposizione pone i controlli di veridicità in capo alle amministrazioni e non già alle commissioni, le cui attribuzioni sono positivizzate nel DPR 487/1994 e nei regolamenti di Ateneo. Questo non significa che la commissione non possa rilevare criticità che esulano dalle sue attribuzioni e indirizzarle all'Amministrazione nel cui interesse esercita l'ufficio. Le modalità con cui la commissione può interessare l'Amministrazione sono libere.

Quanto al tempo in cui devono essere svolti i controlli di veridicità, la norma non dispone in dettaglio, restando pacifico che essa può procedere dal momento immediatamente successivo al deposito della dichiarazione. Nulla osta quindi di effettuare il controllo prima dell'approvazione della graduatoria finale (v. a tal fine il parere *Sui controlli di veridicità in caso di dichiarazione di condanne e carichi pendenti, connessi profili di privacy ed effetti sull'eventuale assunzione*).

Quanto alla possibilità per il dichiarante di **regolarizzare** o **completare** la dichiarazione, essa è circoscritta alle dichiarazioni che presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità (art. 71 co. 3). Nel caso in questione, investendo il dubbio il contenuto sostanziale delle dichiarazioni, si è fuori dall'ambito dei controlli formali di regolarità e completezza effettuati d'ufficio per ricadere nell'ambito dei controlli di veridicità.

In altre parole, se la mancanza di un elemento formale può essere sanato, sul piano sostanziale ci si deve attenere esclusivamente a quanto dichiarato e solo successivamente verificarne la veridicità.

Ci si domanda infine come comportarsi nel caso in cui le dichiarazioni relative agli incarichi non risultassero vere.

Il tema è quello delle conseguenze sul piano penale e su quello amministrativo.

In merito al primo si ricorda che l'art. 76 del DPR 445/2000 dispone che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dato che il co. 3 del medesimo articolo qualifica le dichiarazioni sostitutive come fatte a pubblico ufficiale, una delle ipotesi di reato può essere riconducibile all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Ma è certamente prematura ogni ulteriore considerazione, che dovrà essere oggetto di una valutazione specifica sulla base delle risultanze dei controlli.

Sul fronte amministrativo l'art. 75 DPR 445/2000 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti grazie al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La disposizione intende precludere al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione e, qualora l'utilità sia in corso di godimento, interrompere lo stesso.

Bisogna però avvisare che non è sempre agevole, soprattutto in caso di dichiarazioni rese con terminologia ambigua, distinguere tra mendacio (ovvero resa deliberata di dichiarazione non veritiera) o errore.

Un conforto di sicuro ausilio nelle scelte future può derivare dalla giurisprudenza.

Nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5762/2012 *in nuce* e poi TAR Lazio, sez. I-Bis, n. 11389/2018) si suole differenziare tra titoli che costituiscono **requisito di partecipazione e titoli di merito**. La dichiarazione non veritiera relativa ai primi comporta l'esclusione dalla procedura, la dichiarazione non veritiera relativa ai secondi comporta il ri-posizionamento in graduatoria.